

COPIA

N. 653/07 SENT.  
 N. 780/07 REP.  
 N. 6332/05 R.G.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OGGETTO:  
 NULLITA'  
 ANNULLAMENTO  
 O RISOLUZIONE  
 DI INVESTIMENTO  
 FINANZIARIO;  
 RESTITUZIONI E  
 RISARCIMENTO  
 DEL DANNO

Il Tribunale Civile e Penale di Vicenza, Prima Sezione Civile, composto dai magistrati:

DOTT. Marcello	Colasanto	PRESIDENTE REL.
DOTT. Giuseppe	Limitone	GIUDICE
DOTT. Valeria	Zancan	GIUDICE

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo il 22.9.2005, al n. 6332 / 2005 R. G., e promossa con atto di citazione

DA

██████████, ██████████ e ██████████, tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Simone Cecchin di Padova e Gianfranco Magnabosco di Vicenza ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell' Avv. Magnabosco sito in Arzignano - Viale Kennedy n. 14, come da mandato a margine dell'atto di citazione,

ATTORI

**CONTRO**

Banca [REDACTED], con sede in Vicenza [REDACTED]  
 [REDACTED] in persona del Presidente, dott., [REDACTED]  
 rappresentata e difesa dagli Avv. [REDACTED] e [REDACTED] di Milano e  
 dall'Avv. [REDACTED] di Vicenza ed elettivamente domiciliata presso  
 lo studio dell'Avv. [REDACTED]  
 da mandato a margine della comparsa di costituzione e-risposta.

**CONVENUTA**

In punto: nullità, annullamento o risoluzione di investimento finanziario;  
 restituzioni e risarcimento del danno.

**CONCLUSIONI DEGLI ATTORI:**

**NEL MERITO:** rigettare tutte le eccezioni e domande formulate in via  
 preliminare, nel merito e in via istruttoria dalla convenuta, salvi gli effetti  
 restitutori dei titoli in caso di invalidazione o risoluzione del contratto.

**NEL MERITO:** Attesa la violazione da parte della Banca [REDACTED]  
 dell'art. 21 del D. lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ( TUF ) nonché degli artt. 26,  
 27, 28 e 29 della Delibera Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 ed ogni altra  
 violazione di norma legislativa, regolamentare o contrattuale fosse rilevata,  
 dichiarare la nullità dell'ordine di acquisto 02.08.2002 e del contratto di  
 compravendita delle obbligazioni < Cirio Fin 7 > di cui è causa e per l'effetto  
 condannare la società convenuta a restituire ai sig.ri [REDACTED] la  
 somma di euro 105.489,100 o la diversa somma che dovesse risultare in



corso di causa, oltre agli interessi legali dal 02.08.2002 al giorno del pagamento.

Spese ed onorari di causa interamente rifusi.

**IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:** Attese le violazioni di cui in narrativa e il disposto degli artt. 1427, 1429, 1439, 1394 c. c. annullare per errore o dolo o conflitto d'interessi e / o dichiarare l'inefficacia del contratto di compravendita delle obbligazioni < Cirio Fin 7 > di cui è causa e per l'effetto condannare la società convenuta a pagare ai sig.ri [REDACTED] la somma di euro 105.489,100 o la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi legali dal 02.08.2002 al giorno del pagamento.

Spese ed onorari di causa interamente rifusi.

**ANCORA IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:** Attese le violazioni di cui in narrativa e il grave inadempimento delle norme regolanti i servizi di intermediazione finanziaria e delle obbligazioni contrattuali da parte della Banca [REDACTED] dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita delle obbligazioni < Cirio Fin 7 > di cui è causa e per l'effetto condannare la società convenuta a pagare ai sig.ri [REDACTED] la somma di euro 105.489,100 o la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi legali dal 02.08.2002 al giorno del pagamento.

Spese ed onorari di causa interamente rifusi.

**IN OGNI CASO:** Atteso l'inadempimento della Banca [REDACTED] condannare la stessa, a titolo di responsabilità contrattuale e / o precontrattuale, a risarcire i sig.n [REDACTED] di tutti i danni subiti e subendi, ivi comprese le spese sostenute per l'analisi e la consulenza della dott.ssa Pinaffo.

Spese ed onorari di causa interamente rifiuti.

**IN VIA ISTRUTTORIA:** respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate per le ragioni già esposte in atti ( cfr. pagg. 51 - 56 memoria di replica attorea ), ovvero sia per l'incapacità ex art. 246 c.p. c. dei testimoni indicati da [REDACTED] sia perché i capitoli di prova richiesti dalla convenuta sono inammissibili ai sensi dell'art. 2725 c. c. e / o dell'art. 2722 c. c. sia perché gli stessi sono valutativi ed irrilevanti.

Nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale non ritenga sufficientemente probante la documentazione già agli atti o le informazioni desumibili dai numerosi precedenti giurisprudenziali editi o prodotti in giudizio, disporre CTU atta ad accertare l'adeguatezza o meno dell'operazione di cui è causa, la sussistenza o meno del conflitto di interessi in capo a [REDACTED] nonché volta a quantificare il danno sofferto dagli attori.

Con riserva di meglio specificare il quesito.

Spese ed onorari di causa interamente rifiuti.

**CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:**

Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:

**IN VIA PRELIMINARE**

- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dai Sig.ri ██████████ per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c. p. c. e dei presupposti di legge per le ragioni esposte in narrativa.



**NEL MERITO:**

**IN VIA PRINCIPALE**

- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;

**IN VIA SUBORDINATA**

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità e / o annullamento ex adverso formulata, e di conseguente condanna della Banca alla restituzione delle somme versate dagli attori per l'acquisto delle Obbligazioni Cirio, effettuato in data 2 agosto 2002, dichiarare l'obbligo dei Sig.ri ██████████ a restituire alla Banca i suddetti titoli quale effetto naturale della pronuncia di nullità e / o annullamento, e per l'effetto condannare gli attori alla predetta restituzione.
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria proposta in via subordinata dai Sig.ri ██████████ escludere il risarcimento o limitarlo per le ragioni esposte in narrativa.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

**IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE**

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione ex adverso formulata e di conseguente condanna della Banca alla restituzione delle somme versate dai Sig.ri ██████████ per l'acquisto dei titoli obbligazionari per cui è causa, condannare gli attori alla restituzione alla Banca dei titoli acquistati.

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

- dichiarare inammissibile la relazione tecnica depositata dagli attori e disporre lo stralcio della medesima perizia dagli atti di causa per le motivazioni già esposte nel sovraesteso atto;

- ammettere la Banca alla prova diretta per testi sulle circostanze di seguito articolate tutte da intendersi precedute dalla locuzione " Vero che ":

- 1) in data 2 agosto 2002 Lei è stato contattato dal Sig. ██████████ che ha richiesto di investire nei titoli obbligazionari in discussione in quanto il cliente aveva già investito nelle Obbligazioni Cirio;
- 2) il Sig. ██████████ ha richiesto di contattare la Sig.ra ██████████
- 3) il Sig. ██████████ ha dichiarato che la Sig.ra ██████████ aveva la consuetudine di replicare gli investimenti che decideva il Sig. ██████████ medesimo per la fiducia nell'operato del medesimo;



- 4) Lei ha contattato telefonicamente la Sig.ra [REDACTED] e la medesima ha dichiarato di essere interessata all'acquisto delle Obbligazioni Cirio in discussione;
- 5) La Sig.ra [REDACTED] ha richiesto le indicazioni sulla natura delle Obbligazioni Cirio, sulla scadenza dei titoli medesimi e sulla cedola da percepire;
- 6) Lei ha comunicato che le Obbligazioni Cirio venivano quotate sul mercato lussemburghese, ma garantite dalle società italiane del Gruppo Cirio e che l'elevata cedola delle Obbligazioni Cirio doveva essere ricondotta alla mancanza di rating sul titolo stesso;
- 7) La Sig.ra [REDACTED] ha valutato la scadenza imminente dei titoli obbligazionari e l'abbassamento del grado di rischi per il rimborso dei medesimi;
- 8) In data 2 agosto 2002, dopo il contatto telefonico, la Sig.ra [REDACTED] si è recata presso la filiale della Banca di [REDACTED] e, in tale occasione, la cliente Le ha espressamente manifestato la propria intenzione di acquistare titoli obbligazionari;
- 9) A fronte delle indicazioni ricevute, la Sig.ra [REDACTED] ha dichiarato di voler comunque investire la somma di euro 100.000 nelle Obbligazioni Cirio in ragione dell'elevato rendimento delle stesse.

Si indica quale teste: il Sig. [REDACTED] c / o [REDACTED], filiale di [REDACTED] e [REDACTED] c / o [REDACTED] filiale di [REDACTED].

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 5.9.2005 i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] unitamente alla loro figlia, [REDACTED] esponevano che: essendo titolari del deposito titoli [REDACTED] costituito presso la Filiale [REDACTED] della Banca [REDACTED] in data 2.8.2008 erano stati contattati telefonicamente dal dipendente della stessa Banca dott. [REDACTED], con il quale, peraltro, essi, in precedenza, non avevano avuto alcun rapporto, che aveva suggerito loro di investire la somma di euro 100.000,00 nell'acquisto del titolo " Cirio Fin 7 ", dal momento che si trattava di un titolo che garantiva un buon rendimento e che non presentava rischi, siccome emesso da una società solida, leader nel settore agro - alimentare, e siccome di imminente scadenza; attirati da queste indicazioni, avevano deciso di effettuare l'investimento suggerito e [REDACTED] recatasi nella sede della Banca, senza ricevere ulteriori informazioni, aveva provveduto alla sottoscrizione dell'ordine di acquisto dal quale risultava soltanto che il titolo era " non quotato "; il medesimo acquisto aveva comportato per essi attori una spesa di euro 105.489,10 che si era tradotta in un pari danno nel momento in cui, agli inizi di novembre del 2002, era intervenuto il default dell'obbligazione comprata; per meglio comprendere le caratteristiche ed il significato dell'investimento effettuato, si erano, allora, rivolti alla dott. Tiziana Pinaffo, che, con una relazione di data 30.6.2005, il cui costo era stato pari ad euro [REDACTED], aveva evidenziato

numerosi comportamenti inadeguati integrati dalla Banca [REDACTED]  
[REDACTED] in occasione della compravendita del titolo.

Così ricostruito l'accaduto, [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale la Banca [REDACTED], con sede in [REDACTED], addebitandole di avere violato le previsioni normative di cui all'art. 21 D. Lvo n. 58 / 1998 e di cui agli art. 26, comma 1 - lett. e); 26, comma 1 - lett. f); 27, comma 2; 28, comma 2, e 29 della Delibera CONSOB n. 11522 dell'1.7.1998, richiedevano: in principalità, l'affermazione della nullità del contratto di compravendita del 2.8.2002; in subordine l'annullamento dello stesso contratto, ai sensi dell'art. 1429, n. 1 e 2, c. c.; in ulteriore subordine la risoluzione, per inadempimento della venditrice, del medesimo accordo negoziale; in ogni caso con la condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 105.489,10, maggiorata degli interessi, al tasso legale, con decorrenza dal 2.8.2002 al saldo, ed al risarcimento dei danni che aveva cagionato attraverso la sua illegittima condotta, indicati come di ammontare pari, quanto meno, al compenso corrisposto alla dott. Pinaffo.

Con comparsa di risposta del 10.11.2005, la Banca [REDACTED] in persona del Presidente dott. [REDACTED], respingeva tutti gli addebiti mossi nei suoi confronti, sostenendo di aver operato nel pieno rispetto delle norme invocate dalla controparte ed eccependo, altresì, che,

comunque, nessun danno si era ancora prodotto in capo agli attori che conservavano la proprietà di titoli ancora aventi un loro valore.

Richiedeva, quindi, il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti, instando, tuttavia, in subordine, per la restituzione dei titoli oggetto del contratto del 2.8.2002 qualora il medesimo accordo negoziale fosse stato dichiarato nullo, ovvero fosse stato annullato o risolto.

Richiedeva, inoltre, l'ammissione di prove testimoniali intese alla conferma della ricostruzione dell'accaduto da lei proposta.

Con memoria ex art. 6 D. Lvo n. 5 / 2003 del 21.12.2005 [REDACTED] [REDACTED] ribadivano tutti gli assunti sviluppati e tutte le domande formulate nell'atto introduttivo del giudizio e si opponevano alle prove testimoniali invocate dalla Banca [REDACTED] [REDACTED], deducendone l'inammissibilità.

Alla memoria degli attori la Banca [REDACTED] replicava con la memoria del 10.1.2006 nella quale ribadiva, a sua volta, le difese e le istanze già proposte nella comparsa di costituzione e risposta.

Alla notifica di detta memoria faceva seguito l'istanza di fissazione di udienza depositata dagli attori, ai sensi dell'art. 8 D. Lvo n. 5 / 2003, in data 26.1.2006.

Previo deposito da parte della convenuta della nota di precisazione delle conclusioni, il nominato Giudice Relatore, con decreto in data 5.4.2006,

fissava l'udienza collegiale del 29.9.2006 per la discussione della causa, rigettando le istanze istruttorie della Banca [REDACTED]

Alla stessa udienza collegiale, esaurita la discussione orale, il Tribunale, stante la complessità della controversia, disponeva, con ordinanza di cui dava lettura, il deposito della presente sentenza nei trenta giorni successivi alla chiusura della medesima discussione orale.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel momento in cui hanno costituito presso la filiale di [REDACTED] della Banca [REDACTED] il deposito titoli n. [REDACTED] [REDACTED] si sono proposti alla convenuta come persone che, avendo esperienza di " PCT - obbligazioni convertibili italiane od estere - fondi comuni monetari / obbligazionari ", perseguivano l'obiettivo di investimento della " Conservazione del potere reale di acquisto - con media rivalutabilità del portafoglio e con ottica temporale superiore ai tre anni ", essendo orientati ad assumere un rischio parametrato all'ottenimento di un " Rendimento in linea con i tassi e rischi di mercato in caso di smobilizzo ante scadenza " ( vd. doc. n. 3 di parte attrice ).

Formendo siffatte indicazioni, i [REDACTED] e la [REDACTED] hanno chiaramente dichiarato di avere una propensione al rischio di grado medio, tale da portarli a preferire investimenti in titoli che, specialmente se conservati fino alla loro naturale scadenza, offrissent buone garanzie di conservazione del capitale

investito e dell'incameramento, medio termine, di "rendimenti in linea con i tassi di mercato" piuttosto che investimenti in titoli che, a fronte di rendimenti particolarmente elevati, proponessero, tuttavia, il rischio di perdite anche del capitale.

Tenendo ferma questa immagine di loro stessi quali investitori che gli attori hanno consegnato alla Banca [REDACTED] ed ancorando alla stessa immagine ogni necessaria considerazione, l'operazione per cui è causa va sicuramente riconosciuta come del tutto inadeguata.

La medesima operazione, invero, è consistita nell'acquisto, per un controvalore di euro 100.000.00, di quelle obbligazioni che erano state emesse in data 3.11.2000 da Cirio Finance Luxemburg e che, con scadenza al 3.11.2002, promettevano un rendimento al tasso fisso del 7,50 % annuo.

Siffatte obbligazioni sono state certamente concepite ed emesse per essere collocate presso investitori professionali disposti ad assumersi il rischio perfino di un default in vista del conseguimento dell'elevato rendimento offerto dall'emittente.

Esse, quindi, hanno sempre presentato un connotato speculativo ben lontano dal profilo di rischio dei [REDACTED] e della [REDACTED] che, ovviamente, non è venuto meno per effetto della fine della fase del regolamento nella quale i titoli sono stati venduti agli investitori istituzionali dai lead managers dell'operazione di emissione.

Il completamento di questa fase, infatti, ha determinato semplicemente la possibilità di una circolazione delle obbligazioni nel mercato e di un loro acquisto anche da parte di investitori non professionali ma, di certo, non ha inciso sulla loro natura di titoli per i quali restava immanente la stessa possibilità di perdita del capitale investito e che, dunque, rimanevano destinati, in questo mercato allargato agli investitori non istituzionali, a soggetti che avessero una propensione al rischio ben più elevata di quella palesata dagli attori.

E' indiscutibile, pertanto, che, nel momento in cui hanno impartito l'ordine di acquisto dei bond Cirio Finance Luxemburg, i [REDACTED] e la [REDACTED] hanno dato corso ad una operazione del tutto incoerente con il loro profilo di rischio che giammai avrebbe dovuto vederli impiegare il loro denaro in investimenti di tipo speculativo che, per di più, sono stati effettuati per una somma oggettivamente ingente rispetto all'entità complessiva del loro deposito titoli.

Nell'economia dello stesso deposito, infatti, le obbligazioni di cui si sta discorrendo hanno finito per rappresentare circa il 60 % dell'investimento totale, pari ad euro 175.000,00 ( vd. doc. n. 5 di parte convenuta ), di modo che anche per le sue dimensioni, l'acquisto dei bond Cirio presentava connotati di profonda inadeguatezza.

La migliore conferma di questa considerazione, del resto, si trae dalla stessa condotta della convenuta che, a fronte dell'ordine di acquisto ricevuto dalla

██████████, ha ritenuto necessario, utilizzando il modulo prestampato chiaramente destinato ad essere compilato in questi casi, inserire, nello spazio bianco dello stesso modulo che segue la frase " Prendiamo atto delle indicazioni sottoriportate e tuttavia Vi autorizziamo comunque ad eseguire l'operazione ", le parole " titolo non quotato " e richiedere all'attrice di sottoscrivere autonomamente la medesima dichiarazione così venuta a formarsi ( vd. doc. n. 6 di parte convenuta ).

Anche per la Banca ██████████ che, altrimenti, non avrebbe avvertito l'esigenza di compilazione e di doppia sottoscrizione del modulo dell'ordine di acquisto nei termini descritti, l'inadeguatezza dell'operazione rispetto al profilo di rischio degli attori era, dunque, palese.

In questa situazione, pur dando per ammesso che il primo contatto intercorso nella giornata del 2.8.2002 tra il dipendente della convenuta ██████████ e l'attrice ██████████ derivò da una segnalazione di ██████████ resta fuori discussione che, nel percorso che condusse da questo primo contatto alla raccolta dell'ordine di acquisto, la Banca ██████████ rimaneva tenuta alla puntuale osservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 della deliberazione CONSOB n. 11522 / 1998.

Era, quindi, obbligata, più in particolare, a fornire all'attrice quelle " informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione " che erano necessarie affinché la ██████████ potesse

effettuare una " consapevole scelta di investimento ", così come era tenuta ad astenersi dall'operazione tanto inadeguata, sia per tipologia, sia per oggetto, sia per dimensione, per gli attori o, quanto meno, ad informare compiutamente la [redacted] delle ragioni che rendevano inopportuno, per lei e per i suoi familiari, l'acquisto delle obbligazioni Cirio Finance Luxemburg, per procedere, infine, alla raccolta ed all'esecuzione dell'ordine ciò nonostante impartitole soltanto dopo aver adeguatamente documentato le specifiche avvertente rivolte all'attrice.

Tutti questi obblighi, nella fattispecie concreta, sono rimasti inadempiti.

Nel già citato documento n. 6 di parte convenuta l'unica avvertenza che risulta rivolta all'attrice è quella relativa alla circostanza che i bond per i quali veniva impartito l'ordine di acquisto erano titoli " non quotati ".

Trattasi di una indicazione oltremodo generica e dal significato assolutamente ambiguo dalla quale risulta impossibile comprendere quali fossero le ragioni che, secondo la valutazione del [redacted] rendevano inopportuno l'acquisto delle obbligazioni Cirio Finance Luxemburg da parte dei [redacted] e della [redacted] e come le medesime ragioni siano state esposte alla [redacted] per darle la possibilità di capire perché la Banca [redacted] ritenesse doveroso manifestare apertamente il suo dissenso rispetto alla scelta di investimento che la medesima attrice dichiarava di essere intenzionata ad effettuare.

Nulla di favorevole alla convenuta può, quindi, ricavarsi dal documento appena esaminato, la cui vaghezza, anzi, finisce per nuocere alla stessa parte, chiamata ad offrire la puntuale dimostrazione dell'adempimento degli obblighi su di essa per legge incombenti.

Poco consono all'operato di un intermediario diligente deve, infatti, ritenersi il ricorso ad espressioni tanto indefinite nel loro significato proprio in quel documento da cui dovrebbe, invece, discendere la più immediata e compiuta prova di un operato conforme alle prescrizioni CONSOB che si stanno tenendo in considerazione le quali, in concreto, avrebbero dovuto portare la convenuta alla compilazione dell'ordine di acquisto attraverso l'utilizzo, piuttosto che della sibillina espressione " titolo non quotato " di una ben più chiara e, nello stesso tempo, semplice espressione del tipo " titolo speculativo, non coerente con il profilo di rischio dichiarato ".

D'altro canto dagli stessi capitoli di prova testimoniale articolati dalla Banca [REDACTED] finisce per derivare la conferma che, di fronte all'intenzione all'acquisto dei bond Cirio manifestata dalla [REDACTED] la stessa convenuta si è limitata a fornire informazioni assai limitate e superficiali in merito alle obbligazioni emesse dalla Cirio Finance Luxemburg ed al rischio immanente nell'operazione - parlando semplicemente di " Obbligazioni Cirio ( che ) venivano quotate sul mercato lussemburghese, ma garantite dalle società italiane del Gruppo Cirio ", in modo tale da non chiarire nemmeno che l'emittente era una società estera che aveva potuto

emettere le obbligazioni senza essere tenuta all'osservanza delle ben più rigide regole vigenti, in materia, in Italia, ed utilizzando, nel contempo espressioni come " rating " che neanche è dato sapere se fossero comprensibili per l'attrice ( vd. capitolo di prova n. 6 ) – preoccupandosi di ricevere l'ordine il più in fretta possibile piuttosto che di far riflettere la sua cliente su quanto fosse per nulla coerente con il suo profilo di rischio impiegare tanto denaro in una operazione così speculativa.

Risulta, dunque, ampiamente comprovato, senza alcuna necessità di dare ingresso ad attività istruttorie, il gravissimo inadempimento integrato dalla Banca [REDACTED] in occasione della compravendita dei bond Cirio conclusa con gli attori nella giornata del 2.8.2002.

Da questa conclusione deve discendere l'accoglimento della domanda di risoluzione avanzata da [REDACTED]

Questo Tribunale condivide, infatti, da tempo l'orientamento giurisprudenziale, del resto confortato anche dagli insegnamenti impartiti dalla Suprema Corte ( cfr. Sent. n. 19024 / 2005 ), sia pur con riferimento alla previsioni normative di cui alla L. n. 1 / 1996, secondo il quale l'inadempimento delle prescrizioni CONSOB sopra richiamate non può dar luogo ad una nullità del contratto stipulato previa inosservanza delle medesime prescrizioni da parte del contraente tenuto all'assolvimento degli obblighi informativi, risolvendosi, appunto, la medesima condotta omissiva in

un inadempimento di obblighi direttamente fissati dalla legge che attiene al sinallagma contrattuale e non alla formazione del consenso.

Né, d'altro canto, vi sono elementi di prova che confortino specificamente le domande di annullamento proposte in via di primo subordine mentre, come detto, è pieno il riscontro se non altro della gravissima colpa in cui è incorsa la Banca [REDACTED] nel contrattare con la [REDACTED]

Dall'accoglimento della domanda di risoluzione discendono gli obblighi rescutivi stabiliti dall'art. 1458 c. c. che, nella specie, si sostanziano nell'obbligo per gli attori di restituire i titoli acquistati e nell'obbligo per la convenuta di restituire la somma di euro 105.489,10, incassata per effetto della compravendita, somma che, per ristorare gli stessi attori del pregiudizio derivato dalla mancata possibilità di investire il denaro in operazioni fruttifere, va maggiorata degli interessi, al tasso legale, con decorrenza dalla data di stipula del contratto risolto fino al saldo.

[REDACTED] hanno, inoltre, titolo per ottenere il rimborso del compenso di euro [REDACTED] erogato in data 30.5.2005 alla dott. Tiziana Pinaffo ( vd. doc. n. 22 di parte attrice ).

Trattasi, infatti, di un esborso reso necessario per l'acquisizione di quelle conoscenze tecniche in ordine ai contenuti dell'acquisto dei bond Cirio occorrenti agli attori per poter dare sostegno all'azione infine esercitata nei confronti della convenuta.

Anche questo rimborso deve essere accompagnato dalla corresponsione degli interessi, al tasso legale, maturati dal 30.5.2005 e maturandi fino al saldo, di modo che sia assicurato ai [redacted] ed alla [redacted] un ristoro pieno del pregiudizio sofferto a seguito dell'inadempimento della Banca [redacted]

In questi termini, non essendo stata neanche allegata l'integrazione di pregiudizi ulteriori suscettibili di ristoro, deve, infine, pronunciarsi, ponendo le spese di lite, alla cui liquidazione si provvede come da dispositivo, a carico della convenuta in virtù del principio della soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Dichiara risolto, per inadempimento della convenuta, il contratto di compravendita di obbligazioni " Cirio Fin 7 " stipulato in data 2.8.2002 da [redacted] in qualità di acquirenti, e dalla Banca [redacted] in qualità di venditrice;
- Condanna la Banca [redacted] alla restituzione in favore di [redacted] della somma capitale di euro 105.489,10 maggiorata degli interessi, al tasso legale, con decorrenza dal 2.8.2002 al saldo;
- Condanna la Banca [redacted] al pagamento in favore di [redacted] della



00023625 00004909 00000000  
00040955 16/03/2007 09  
0001-00010

20



somma capitale di euro 2.371,20 maggiorata degli interessi, al tasso legale, con decorrenza dal 30.5.2005 al saldo;

- Condanna [redacted] alla restituzione in favore della Banca [redacted] delle obbligazioni " Cirio Fin 7 " oggetto del contratto di compravendita risolto;
- Rigetta tutte le ulteriori domande ed istanze rispettivamente avanzate dalle parti;
- Condanna la Banca [redacted] al rimborso delle spese sostenute nel giudizio da [redacted] che liquida in complessivi euro 9.300,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, euro 1.500,00 per diritti ed euro 1.800,00 per spese, comprese quelle generali.

Così deciso in Vicenza, nell'udienza del 29.9.2006.

IL PRESIDENTE EST.

*[Signature]*

IL CANCELLIERE - B3

IL CANCELLIERE **CARLI ANTONIO**  
*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL **16 FEB. 2007**

IL CANCELLIERE - B3  
**CARLI ANTONIO**  
*[Signature]*



Copia del presente atto inviato per la registrazione.

Richieste dall'Av. [redacted]

Il 16/03/07 n. 1 copie conformi X 1000 app. Vicenza  
corrisposti € 8,26 **RIASUNTA**  
rilasciate il 21-03-07 **PURA**

Vicenza - 1 MAR. 2007

IL Cancelliere  
**CARLI ANTONIO**  
*[Signature]*

IL CANCELLIERE - B3  
**CARLI ANTONIO**  
*[Signature]*

TRIBUNALE DI VICENZA